

COMUNE DI MONTEVIALE

- Provincia di Vicenza -

Regolamento Comunale per l'utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2018. Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2020.

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale: parchi e giardini pubblici, aree verdi, attrezzate, area pic-nic, impianti sportivi, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di esse esistenti e a rispettare le indicazioni degli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni parco.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 4 - FRUIBILITA'

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni e le modalità contenute nel presente Regolamento.

L'Ufficio Tecnico verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale della Polizia Locale.

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo i seguenti orari:

- Orario invernale: dalle ore 8 alle ore 19;
- Orario estivo (coincidente con l'ora legale): dalle ore 8 alle ore 22.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza.

Art. 5 – DIVIETI

All'interno delle aree individuate all'art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti:

- introdurre cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, solo quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nei parchi e aree verdi di limitate dimensioni ove risulti difficoltoso delimitare le aree giochi per bambini dalle altre aree di uso comune, è facoltà dell'Autorità vietare l'ingresso ai cani nell'intero parco;
- eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i tappeti erbosi;
- fare rumori, schiamazzi e grida specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone (vedi Regolamento di Polizia Urbana)
- raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni:
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- soddisfare le necessità fisiologiche:
- usare le attrezzature per i giochi, destinate ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età.

Art. 6 – ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e se ricorrono i casi previsti dalla normativa vigente devono essere dotati della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. I proprietari devono essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni ed hanno altresì l'obbligo di raccogliere le stesse e depositarle nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.

Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all'interno delle aree di cui al presente Regolamento dovranno essere preventivamente autorizzate come indicato al successivo art. 9.

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 8, o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Art. 8 – ATTIVITA' PARTICOLARI NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI

Nei parchi e nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo (compleanni, ecc.).

L'utilizzo di dette aree e delle attrezzature per feste di gruppo devono essere autorizzate ai sensi del successivo art. 9.

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nei parchi e nelle aree verdi; il loro svolgimento all'interno di essi può essere concesso con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e del T.U.L.P.S.

Potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, da parte del richiedente l'utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali.

In casi particolari potrà essere concesso l'utilizzo del parco anche dopo l'orario di chiusura. In qualsiasi caso il parco dovrà essere sgomberato entro le ore 24.00, eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 23.00.

Va precisato che l'utilizzo del parco al di fuori degli orari di normale apertura deve essere comunque autorizzato dagli uffici competenti.

Art. 9 – CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI

I seguenti parchi: parco degli Alpini, parco delle Primule, parco Donestra Callecurta, possono essere utilizzati per feste di gruppo (compleanni ecc.), subordinatamente all'acquisizione di autorizzazione, previa presentazione di idonea richiesta al Comune.

L'autorizzazione non può avere durata superiore alle n. 6 (sei) ore che, tuttavia, non devono comprendere in alcun modo le fasce orarie destinate al riposo delle persone, nel caso specifico: dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 21.00 fino alle ore 08.00. Si fa inoltre presente che:

- il parco non viene concesso ad uso esclusivo, ma resta aperto al pubblico;
- è vietato spostare tavoli e panche;
- nessun rifiuto deve essere abbandonato sul posto dopo l'utilizzo dell'area.

Potranno essere concesse autorizzazioni per l'utilizzo dell'area fino ad un massimo di 200 persone con le sequenti modalità:

- l'autorizzazione per l'accesso all'area e per l'uso delle attrezzature indicherà il numero di persone autorizzate e il suo rilascio avverrà alle seguenti condizioni:

- residenti: fino a 50 persone gratuito. Oltre le 50 persone previo pagamento di € 1,00 a persona (fino ad un massimo di 200 persone)
- non residenti: previo pagamento della seguente tariffa, fino ad un massimo di 50 persone: € 50,00.

La richiesta di autorizzazione dovrà indicare la data dell'utilizzo, il numero di persone che intendono accedere e deve essere presentata al Comune non prima di 10 giorni dall'utilizzo. L'autorizzazione sarà rilasciata in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze; pertanto non saranno accolte prenotazioni dell'area presentate con un anticipo superiore a 10 giorni.

In casi particolari per l'utilizzo pubblico dei parchi e delle aree verdi da parte della Pro Loco e di altre Associazioni del paese, il Sindaco può derogare il pagamento della tariffa.

Art. 10 - VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale.

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul Verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 11 - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Codice Civile e Codice Penale:
- Codice della Strada;
- Regolamento di Polizia Urbana.